

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

## CAPO 1

### LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### Articolo 1

##### Finalità ed ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce nell'ambito del Comune, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art.18 della Legge 23/12/1999 n.488 il Canone per l'Occupazione, sia permanente che temporanea degli Spazi ed Aree Pubbliche, disciplina le procedure per il rilascio, il rinnovo, la revoca degli atti di concessione, determina la misura della tariffa, la classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Si considerano SPAZI ed AREE PUBBLICHE soggetti alla disciplina del presente regolamento ed all'applicazione del canone le strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata sulle quali sia costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio,  
Qualsiasi occupazione di spazi ed aree di cui al comma 2 del presente articolo è assoggettata ad apposita concessione comunale, rilasciata su istanza dell'interessato. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali, intendendosi per quelle di durata non superiore a sessanta minuti, quelle determinate dalla sosta occasionale di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, nonché quelle soprastanti il suolo realizzate mediante balconi, bow-window e simili. Non è altresì richiesta la concessione per le occupazioni da parte di coloro che esercitano il commercio in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo.
4. Sono considerate abusive le occupazioni realizzate senza il rilascio della concessione di cui al comma 3 del presente articolo, quelle realizzate in difformità dall'atto di concessione, nonché quelle che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza della concessione, ovvero dalla revoca, decadenza, estinzione anticipata della concessione medesima. Indipendentemente dall'applicazione delle relative

sanzioni, l'importo del canone per le occupazioni abusive deve essere corrisposto dall'occupante di fatto a titolo di indennizzo.

## Articolo 2 Richiami normativi

1. Le norme contenute nel Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 così come modificato dall'art. 18 della Legge 23/12/1999 n. 488 recante l'istituzione del Canone per Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche si intendono tutte richiamate, senza necessità di specifica menzione. Si intendono altresì richiamate, ove compatibili, le norme di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché quelle della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del T.U. 267/200, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che abbia pertinenza con la materia disciplinata dal presente regolamento.

## Articolo 3 Natura delle occupazioni

1. Le occupazioni sono:
  - a) permanenti, se realizzate con carattere di continuità, normalmente ma non necessariamente recanti strutture fisse, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, sia non inferiore all'anno ed alle quali si applica la tariffa ad anno solare, come determinata ai sensi dell'art. 13, comma 2;
  - b) temporanee, tutte quelle non ricadenti nella categoria delle permanenti, quelle realizzate con carattere di saltuarietà, - anche se ricorrenti, o con manufatti normalmente non stabilmente infissi al suolo, la cui durata sia comunque superiore al minimo previsto per le occupazioni occasionali di cui all'art. 1, comma 3, ed alle quali si rende applicabile la tariffa giornaliera di cui all'art. 13, comma 2.
2. Indipendentemente dalle definizioni che precedono, la natura delle occupazioni è individuata anche dalla elencazione, indicativa ma non esaustiva, contenuta nella tariffa del regolamento.

## Articolo 4 Istanza per la concessione di occupazione

1. Chiunque intenda realizzare nell'ambito del territorio comunale occupazioni di spazi ed aree pubbliche rientranti nelle definizioni dell'art. 1, commi 2 e 3, è tenuto a presentare al competente Ufficio Comunale apposita istanza volta ad ottenere il rilascio della concessione.
2. L'istanza, redatta su stampato conforme ai modelli allegati al presente Regolamento approvato dal Comune, in regola con le disposizioni fiscali, deve contenere le seguenti obbligatorie indicazioni:

- a) estremi identificativi del concessionario, generalità, residenza, domicilio legale, codice fiscale, numero di partita IVA se posseduta e, se trattasi di soggetto diverso da persona fisica, denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, numero di partita IVA, generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza;
  - b) ubicazione dello spazio od area che si richiede di occupare;
  - c) dimensioni per il calcolo della superficie od estensione lineare dell'occupazione;
  - d) natura dell'occupazione (permanente o temporanea), secondo la definizione dell'art.3;
  - e) modalità di utilizzo, in relazione alla durata, nella giornata o nel periodo richiesto, ed alla frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, periodica, stagionale, annuale);
  - f) indicazione delle caratteristiche e dimensioni di eventuali manufatti ed opere;
  - g) tipo di attività che si intende svolgere ed estremi dell'autorizzazione per l'esercizio della stessa, ove prescritta, e dell'ente che l'ha rilasciata;
  - h) dichiarazione di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte, nonché di sottostare al pagamento del canone e di eventuali tributi e diritti nella misura dovuta e con le relative modalità, di costituire ove richiesto apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi nascenti dalla concessione.
3. All'istanza deve essere allegata la documentazione tecnica prescritta dalle disposizioni che disciplinano le singole tipologie di concessione. Deve altresì allegarsi la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria.
4. In presenza di più istanze riguardanti la stessa occupazione o lo stesso bene, viene riconosciuta la priorità ai fini del rilascio della concessione alla richiesta, completa di documentazione, che risulti acquisita prima al cronologico dell'Ufficio, fatta salva la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il proprio negozio nei casi di fiera/mercato
5. Nel caso di occupazione che interessi un condominio, l'istanza può essere presentata dall'Amministratore, il quale risponde degli obblighi nascenti dalla concessione in via solidale con i componenti del condominio.

#### Articolo 5

##### Procedura istruttoria e rilascio della concessione

1. L'Ufficio competente provvede all'istruttoria della pratica ed al rilascio della concessione, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento dell'istanza, salvo diverso termine fissato per particolari tipologie o per la necessità di acquisizione di pareri di altri uffici, organi o commissioni comunali o di altri enti.
2. Ove si renda necessaria la integrazione della documentazione o l'acquisizione di ulteriori elementi per la completezza della pratica, l'Ufficio invita con apposita lettera raccomandata A.R. il soggetto interessato a fornire le notizie entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione; in tal caso, il termine di cui al comma 1 si intende interrotto fino alla ricezione delle notizie richieste.

La mancata risposta del soggetto alla richiesta di integrazione comporta l'automatica rinuncia all'istanza e l'archiviazione della stessa.

3. L'atto di concessione, rilasciato a seguito della positiva definizione dell'istruttoria, deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi di cui all'art.4, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g);
  - b) la durata della concessione;
  - c) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;
  - d) gli obblighi del concessionario in conformità a quanto previsto nell'art.6.
4. La notizia del provvedimento di concessione o di diniego deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata A.R. entro dieci giorni dall'adozione, con invito a provvedere nel termine di giorni sette - pena la decadenza - al versamento del canone ed alla costituzione della cauzione se prevista.
5. L'atto di concessione deve essere consegnato all'interessato o spedito a mezzo raccomandata A.R. dopo che siano comprovati il versamento del canone e la costituzione della cauzione se prevista.

#### Articolo 6

#### Obblighi del concessionario

1. E il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché degli adempimenti previsti nell'atto e, in particolare:
  - a) versare il canone determinato nel provvedimento di concessione ed i relativi adeguamenti ed aggiornamenti con le modalità indicate nell'art. 13, commi 4 e 5;
  - b) sollevare il comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione;
  - c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la realizzazione dell'occupazione, nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza previste, e provvedere, al termine della concessione, al ripristino dei beni pubblici interessati. In mancanza provvede il comune con addebito delle spese al concessionario, anche con recupero sul deposito cauzionale di cui all'art.4, comma 2, lettera h);
  - d) divieto di subconcessione o trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo il caso in cui il trasferimento rientri nella previsione del successivo comma 2.
2. Non sussiste il divieto al trasferimento della concessione nei seguenti casi:
  - a) trasferimento della titolarità dell'esercizio di una attività commerciale od economica, qualora l'occupazione sia già concessa e rimanga inalterata;
  - b) trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su bene immobile munito di passo carrabile o di altra occupazione già concessa, qualora la stessa rimanga inalterata.

3. Nei casi previsti nel comma 2, la variazione della titolarità della concessione deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione, con la indicazione delle complete generalità del nuovo soggetto, ai fini della presa d'atto dell'Ufficio.

#### Articolo 7

##### Decadenza ed estinzione della concessione

1. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione:
  - a) il mancato versamento del canone o la mancata costituzione della cauzione entro il termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento di rilascio, di cui all'art. 5, comma 4;
  - b) il mancato versamento del canone o della rata alle scadenze, ove il ritardo superi trenta giorni;
  - c) tre violazioni, contestate in un periodo di dodici mesi, degli obblighi previsti nel regolamento e nell'atto di concessione;
  - d) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al rilascio della concessione nel caso di occupazioni permanenti, e nei quindici giorni successivi nel caso di occupazioni temporanee; il ritardo per la realizzazione di occupazioni temporanee non è consentito ove trattasi di concessioni legate ad una data fissa, ad una ricorrenza o manifestazione, o nel caso in cui alla scadenza naturale della concessione la stessa area sia stata assentita ad altro soggetto;
  - e) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione.
2. La decadenza è comunicata al concessionario, con apposito avviso a mezzo di raccomandata A.R.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità del titolare;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività, quando siano decorsi trenta giorni dal provvedimento senza che sia richiesto dal curatore o dal liquidatore la prosecuzione della concessione.

#### Articolo 8

##### Modifica, sospensione, revoca della concessione

1. Il Comune può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, modificare, sospendere, revocare il provvedimento di concessione rilasciato, con atto motivato, da comunicare al concessionario a mezzo di raccomandata A.R. In caso di modifica, deve essere indicato l'ammontare del canone, tenuto conto delle variazioni intervenute.
2. Il concessionario può chiedere eventuali modifiche alla concessione, presentando apposita istanza su stampato conforme al modello di cui all'art.4, comma 2.

## Articolo 9 Durata e rinnovo della concessione

1. Le concessioni per occupazioni permanenti possono avere durata annuale o pluriennale. Le concessioni per occupazioni temporanee possono, ove siano ricorrenti, essere rilasciate anche con effetto annuale o pluriennale, nel qual caso sono assoggettate, quanto al pagamento del canone, alle modalità previste per le concessioni permanenti, ferma restando l'applicazione della tariffa giornaliera. Per "ricorrenti" si intendono le occupazioni temporanee che si ripetono in più occasioni nel corso dell'anno.
2. Il rinnovo della concessione può essere richiesto dal titolare con apposita istanza, su stampato conforme al modello approvato dal Comune, almeno sessanta giorni precedenti la scadenza.
3. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata all'Ufficio almeno trenta giorni prima della scadenza annuale ed esonera dal pagamento del canone relativo alle annualità successive a quella in corso al momento della disdetta.

## Articolo 10 Concessioni posteggi aree pubbliche

Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

## Articolo 11

### Passi carrabili

1. Al fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intendono i per passi carrabili le interruzioni della strada idonee a consentire ai veicoli l'accesso alla proprietà laterale.
2. Per veicoli si intendono, come definiti nell'art.46 e specificati nell'art.47 del Nuovo Codice della Strada, tutti i mezzi di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidati dall'uomo.
3. L'esistenza del passo carrabile deve essere individuata dall'apposito segnale di divieto di sosta rilasciato dal Comune unicamente all'atto di concessione per occupazione di suolo pubblico. Ai fini dell'assoggettamento al canone, fermo restando l'obbligo del segnale per tutti gli accessi, si considera rilevante solo il passo carrabile di apertura non inferiore a mt. 1,50.
4. Il canone per quei passi carrabili sprovvisti di alterazioni del suolo verrà applicato solo nel caso di specifica richiesta da parte dell'utente al fine di ottenere un'area di rispetto

Articolo 12  
Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione, il territorio del Comune viene suddiviso in n. 02 categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento, ricavate in base all'importanza, centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico veicolare e pedonale.
2. Alle occupazioni realizzate nella I' categoria si applica la tariffa più elevata; per le altre categorie, la tariffa si applica nella seguente misura:
  - a) strade di II' categoria: riduzione fino al 30%.. rispetto alla prima;
3. Nel caso in cui la stessa occupazione ricada in categorie differenti, si applica la tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

**CAPO II**  
**IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE,**

Articolo 13  
Istituzione del canone

1. Le concessioni di cui al CAPO 1 sono assoggettate al pagamento di un canone in base alle disposizioni che seguono.
2. Il canone per le occupazioni permanenti è applicato ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio nell'arco dell'anno. Per le occupazioni temporanee, il canone è applicato per ciascun giorno indipendentemente dalla durata delle stesse nell'arco della giornata.
3. Le occupazioni abusive rendono applicabile una indennità di occupazione pari all'ammontare del canone che risulterebbe dovuto nel caso in cui l'occupazione fosse regolarmente concessa e sono altresì assoggettate ad una sanzione amministrativa determinata dal Comune in misura non inferiore all'ammontare dell'indennità, né superiore al doppio della stessa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni fissate nell'art.20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le modalità previste nell'art.24.
4. L'importo del canone è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. L'importo del canone è adeguato in relazione alle modifiche della Tariffa stabilite dalla Giunta municipale con effetto dall'anno successivo.

#### Articolo 14 Soggetti passivi del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione; nel caso di pluralità di titolari gli stessi sono solidalmente obbligati.
2. L'indennità per l'occupazione abusiva e la sanzione amministrativa sono dovute in solido da coloro che hanno realizzato l'occupazione.

#### Articolo 15 Determinazione delle tariffe ed arrotondamento

1. La tariffa ad anno solare per le occupazioni permanenti è stabilita in lire 40.000 per metro quadrato o metro lineare.
2. La tariffa giornaliera a metro quadrato o metro lineare per le occupazioni temporanee è stabilita nella centesima parte di quella prevista per le occupazioni permanenti.
3. La misura unitaria delle tariffe che per effetto dell'applicazione delle percentuali riferite alla graduazione delle strade di cui all'art. 12, e/o delle riduzioni di cui all'art. 17, e/o dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 18, risulti determinata in un importo con frazione di lire cento, viene arrotondata alle lire cento superiori, od alle lire cento inferiori, a seconda che la frazione sia rispettivamente superiore o non alle lire cinquanta.

#### Articolo 16 Criteri per la determinazione dei Canoni

1. Il canone è dovuto nelle misure indicate nella tariffa di cui al precedente art. 15, applicando i coefficienti moltiplicatori e le riduzioni ove previste.
2. Il canone è determinato in base all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le occupazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano al metro, e le frazioni oltre il primo si arrotondano al mezzo metro quadrato o lineare superiore. Il canone non è dovuto per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, non raggiungono il mezzo metro quadrato o lineare.
3. La superficie occupata, nel caso di occupazioni soprastanti o sottostanti, è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione, calcolata in base alla minima figura geometrica piana regolare che la contiene.

4. Le occupazioni con impianti pubblicitari (cartelli, insegne, cassonetti, targhe, cavalletti, parapetonali, striscioni, frecce segnaletiche, ecc.) sono calcolate a metri lineari, risultanti dalla misurazione della dimensione della base del mezzo. Qualora gli impianti siano sostenuti da supporti, pali ed altre strutture che sporgono oltre la larghezza della cornice, la superficie di tali occupazioni viene calcolata separatamente.
5. Nel caso di copertura realizzata con tende e simili di area pubblica già occupata, la proiezione al suolo dell'eventuale sporgenza rispetto all'area già occupata deve aggiungersi ad essa.
6. Per l'occupazione di spazi soprastanti il suolo realizzata con mezzi strumentali all'esercizio di attività svolte in locali aperti al pubblico, quali tende, faretti, vetrine, insegne, ecc., la superficie occupata è determinata forfetariamente nella misura di un metro quadrato per ogni tre metri, o frazione, di fronte esterno dei locali ove l'attività viene svolta.
7. Per i passi carrabili, definiti ai sensi dell'art. 11, la superficie è determinata dall'apertura dell'accesso per la profondità convenzionale di un metro.
8. Il canone per le occupazioni di aree adibite a parcheggio affidato in concessione, è calcolato con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, applicato secondo la disciplina delle occupazioni permanenti.
9. Per le superfici eccedenti i mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata in ragione del dieci per cento.
10. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi, con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti, indipendentemente dalla quantità degli stessi, il canone è determinato ai sensi dell'art. 10 della Legge 448/99.
11. Per le occupazioni realizzate mediante distributori di carburante, la superficie sotterranea adibita a serbatoi ed altri manufatti viene calcolata forfetariamente in ragione del 20 per cento della occupazione di suolo della intera area, indipendentemente dalla capacità complessiva e dalle dimensioni di altri manufatti.
12. Dall'ammontare del canone risultante dalla tariffa è detratto quello degli altri canoni eventualmente dovuti al Comune per la medesima concessione in base a disposizioni di legge, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 17  
Riduzioni

1. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate ad una tariffa ridotta del 10 per cento.
2. Le occupazioni temporanee di cui all'art.18 lettera d) che si protraggono per oltre 15 giorni sono assoggettate ad una tariffa ridotta del 40%
3. Per le occupazioni di cui alla l'art 18 lettera c) stipulate tramite abbonamento la tariffa è ridotta ad un quarto

Articolo 18  
Coefficienti Moltiplicatori

1. Tenuto conto della particolarità delle attività svolte per la realizzazione delle occupazioni e delle modalità delle stesse, alle categorie di occupazioni in appresso elencate viene applicato il coefficiente moltiplicatore per ciascuna indicato:

	CATEGORIE	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
A	Esercizio di locali per la vendita al dettaglio	0.6
B	Esercizio di bar, ristoranti, pizzerie, trattorie ed altri locali di somministrazione di alimenti e bevande	1.2
C	Commercio in forma ambulante	2.7
D	Ponteggi, Scavi, reinterri, attrezzature e materiali per l'effettuazione di lavori edili, stradali e di fornitura di pubblici, comprese le occupazioni con mezzi operativi	7.5
E	Cisterne di Gasolio per uso privato	0.7
F	Spettacoli viaggianti e Circensi	1,3
G	Commercio in Forma Ambulante in occasione di Sagre e Fiere	2,7
H	Tende fisse e retrattili	0.3

2. Nel caso di occupazioni rientranti in più categorie di cui al comma 1, si applica il coefficiente moltiplicatore più elevato.

3. Per tutte le categorie non comprese nella elencazione di cui al comma 1, il coefficiente moltiplicatore è pari a uno.

#### Articolo 19

##### Affrancazione del canone per i passi carrabili

1. Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il pagamento di una somma pari a venti annualità del canone, determinata in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della relativa domanda e con effetto dall'anno successivo.
2. Qualora successivamente all'affrancazione vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare un maggiore ammontare del canone in misura non inferiore al venti per cento della tariffa applicata in sede di affrancazione, si dovrà far luogo alla liquidazione a favore del Comune della maggiore somma risultante, relativamente al periodo residuo.

#### Articolo 20

##### Versamento del canone

1. Il versamento del canone all'atto della concessione deve essere eseguito entro sette giorni dalla comunicazione del rilascio del provvedimento, ai sensi dell'art.5, comma 4.
2. Il versamento del canone per le annualità successive alla prima, in caso di concessioni pluriennali o di rinnovi, deve essere eseguito entro il mese di gennaio.
3. Il canone deve essere corrisposto mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune o con le altre modalità previste nel Regolamento Generale delle Entrate.
4. Per le concessioni di occupazioni permanenti o temporanee, il canone di importo annuo non inferiore a lire un milione può essere corrisposto, su richiesta del concessionario, in due rate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di Giugno e Settembre dell'anno di riferimento.
5. Per le occupazioni di cui all'art.18 lettera c) stipulate tramite abbonamento il canone può essere versato in due rate con scadenza Marzo/Ottobre

#### ARTICOLO 21

##### Rimborso dei Canoni

1. I titolari delle concessioni possono richiedere con apposita istanza rivolta all'Amministrazione le somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dalla data del versamento.

2. Sulle somme rimborsate al concessionario si applicano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'istanza di cui al precedente comma 1.

Articolo 22  
Riscossione coattiva

- 1 - La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni è effettuata con la procedura e le modalità previste nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Con le stesse modalità di cui al precedente comma sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino dei beni comunali in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 23  
Definizione del servizio, funzionario responsabile, forme di gestione

1. L'esecuzione delle attività disciplinate nel presente Regolamento costituisce PUBBLICO SERVIZIO DEL COMUNE.
2. Il dirigente preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, predispone gli stampati, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che contengono rimborsi e ne dispone la notifica.
3. E' in facoltà del dirigente affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Nel caso in cui la gestione del servizio venga affidata a terzi, nell'esercizio della facoltà prevista negli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile della gestione medesima è il concessionario, al quale sarà fatto obbligo di indicare al Comune il nominativo della persona delegata a ricoprire le relative funzioni.

Articolo 24  
Concessioni ed occupazioni esenti dal canone

1. Il canone non è dovuto per le concessioni ed occupazioni delle seguenti tipologie:
  - a) occupazioni indicate nell'art. 1, comma 3, per le quali non è richiesto il rilascio della concessione;
  - b) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio del trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
  - c) tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, pensiline di attesa, tabelle che interessano la circolazione stradale, impianti di pubblica utilità e di arredo urbano; le tipologie elencate in questa lettera c) perdono il requisito per l'esenzione nel caso in cui contengano indicazioni pubblicitarie;

- d) occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici, con manufatti e strutture, purché ne sia prevista la cessione gratuita al Comune al termine della concessione;

- e) occupazioni realizzate da aziende comunali, da organismi o società partecipate dal Comune in forma maggioritaria;
- f) occupazioni di aree cimiteriali;
- g) accessi carrabili ed occupazioni di parcheggi destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;
- h) occupazioni relative a manifestazioni o iniziative di carattere politico, per un'area non eccedente mq 10;
- i) occupazioni relative a manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di particolare interesse pubblico; per le quali la Giunta Comunale, con apposita delibera decida che il canone non è dovuto;
- j) occupazioni con passi carrabili affrancati ai sensi dell'art.44, comma 1 1, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### Articolo 25 Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, come definite dall'art.1, comma 4, sono punite, a parte l'immediata rimozione d'ufficio delle installazioni o dei manufatti non autorizzati, con l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata in misura non inferiore all'ammontare del relativo canone né superiore al doppio dello stesso. Le spese per la rimozione sono addebitate al responsabile della violazione. Si rendono altresì applicabili per le occupazioni che costituiscono violazioni rilevanti ai fini del Codice della Strada, le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1982, n. 285.
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, non rientranti nel comma 1, si applica la sanzione amministrativa nella misura fino a lire 1 milione, secondo le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di recidiva nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del presente Regolamento, il comune dispone, previa diffida, la sospensione per un periodo non superiore a tre giorni, dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 28 marzo 1991, n. 112, nonché dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.



COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO  
Provincia di Viterbo

AI COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO  
UFFICIO TRIBUTI/ COMMERCIO  
Piazza Europa 31  
01020 San Lorenzo Nuovo (VT)

Oggetto: **RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**  
**PER IL PAGAMENTO DELLA CANONE O.S.A.P.**

Il/La sottoscritto/a ..... , nat/a a  
..... il .....  
residente a .....  
in Via/Piazza ..... n. ....  
Codice fiscale n. ...., intendendo occupare il suolo pubblico in  
loc. tà ..... per  
....., secondo il vigente regolamento  
comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**CHIEDE**

Che gli venga concessa l'autorizzazione ad occupare un'area comunale così  
distinta ..... ad uso ..... per  
l'ampiezza di mq. .... determinati da ml. .... x ml. .... per il periodo  
dal ..... al .....

Dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua  
parte.

Distinti Saluti.

Il Richiedente

Per Comunicazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

	CATEGORIA	Permanente (al mq.)	Temporanea (al mq.)
A	Esercizio di locali per la vendita al dettaglio (esposizione esterna)	€ 12.39	€ 0.12
B	Esercizio di bar – ristoranti – pizzerie trattorie e locali di somministrazione alimenti e bevande.	€ 24.79	€ 0.25
C	Commercio in forma ambulante Mercato	€ 0.56 Stipula abbonamento € 0.14	
D	Ponteggi, scavi, reinterri, attrezzature e materiali per l'effettuazione di lavori edili, comprese le occupazioni con mezzi operativi	C.Storico € 1.55 dopo 15 gg. € 0.93	Fuori C.S. € 1.08 dopo 15 gg. € 0.65
E	Cisterne di gasolio private	€ 14.46	
F	Spettacoli viaggianti e circensi	€ 0.27	
G	Commercio ambulante in occasione di sagre e fiere	€ 0.56	
H	Tende fisse e retrattili	€ 6.20	€ 0.06
I	Passi carrabili	€ 18.59	
L	Impianti pubblicitari	€ 20.66	